



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

---

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/COO/dt

Roma, 20 dicembre 2023

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Monza e Brianza**

*Inviato a mezzo e-mail*

Oggetto: P.O. 29/2023 (Quesito relativo a cancellazione dall'Albo di STP e costituzione di nuova STP. Incompatibilità – PO 193/2019)

L'Ordine di Monza e Brianza chiede "chiarimenti sull'ipotesi di eccezione all'art. 10, comma 6 della legge 12 novembre 2011 n. 183 secondo il quale la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altre società tra professionisti e all'art. 6 D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013 secondo cui tale incompatibilità si ravvisa per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza, nel caso in cui la società sia in liquidazione giudiziale e i soci in lite".

Più precisamente, lo stesso Ordine chiede "se l'iscritto socio della società tra professionisti, dati i tempi piuttosto lunghi della sequenza procedimentale che terminerà con la cancellazione dal Registro delle Imprese e la conseguente cancellazione dall'Albo, possa ricoprire nel mentre la carica di socio in una nuova costituenda società".

Non vengono formulati altri quesiti, così come non vengono rese ulteriori informazioni in ordine al tipo societario adottato, né in ordine alla compagine societaria della STP.

Al quesito non è allegato lo statuto della STP.

Con riferimento al quesito posto, in via preliminare, si osserva che l'art. 10, comma 6, della legge n. 183 del 12 novembre 2011 (d'ora in avanti, legge n. 183/2011) dispone che la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP, senza prevedere espressamente alcuna specifica eccezione in merito; l'art. 6, comma 1, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34 (d'ora in avanti, D.M. n. 34/2013) precisa che l'incompatibilità di cui all'articolo 10, comma 6, legge n. 183/2011, sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza. Secondo quanto previsto dall'art.

6, comma 2, D.M. n. 34/2013, tale incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l'esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell'intera partecipazione alla STP producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale (ovverosia dalla data di iscrizione presso il registro delle imprese dell'atto che direttamente interessa il socio).

E' opportuno richiamare anche l'art. 6, ultimo comma, D.M. n. 34/2013, secondo cui il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell'iscrizione all'albo tenuto presso l'Ordine, integrano illecito disciplinare tanto per la STP quanto per il singolo professionista.

Ciò posto, ne consegue che, mentre sembrerebbe consentito al socio professionista svolgere contemporaneamente attività professionale anche in forma individuale o associata, allo stesso è preclusa la partecipazione a più STP, a prescindere dalla circostanza che la STP partecipata si trovi, secondo quanto indicato nel quesito posto, in liquidazione<sup>1</sup>. Pertanto, la partecipazione ad altra STP è preclusa fino a che la medesima non venga cancellata dalla sezione speciale dell'albo in cui risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 34/2013.


Al riguardo, considerato che nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della STP<sup>2</sup>, la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo in cui la STP risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 34/2013 è condizionata alla cancellazione della stessa STP dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta, occorrerà coordinare le regole del diritto societario in ordine allo scioglimento e alla liquidazione della società, con quelle relative alla cancellazione della STP<sup>3</sup>.

A seguito della chiusura della liquidazione e dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell'Ordine che cura la tenuta dell'Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest'ultima dalla sezione speciale.

A partire da tale data, come è dato evincere dall'art. 6 D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013, verrà meno l'incompatibilità di partecipare ad altra STP, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio



---

<sup>1</sup> Trattandosi di STP, in mancanza di puntuali indicazioni rinvenibili dal quesito ove, peraltro, si accenna alla circostanza che i soci sono in lite, sembrerebbe che il termine "liquidazione giudiziale" ivi impiegato, voglia alludere a un caso in cui la nomina del liquidatore sia stata effettuata da parte del Tribunale, secondo le disposizioni di cui all'art. 2487 c.c., per le società di capitali, o all'art. 2275 c.c., per le società di persone.

<sup>2</sup> Cfr. art. 9, comma 1, D.M. n. 34/2013 in base al quale la domanda di iscrizione della STP rivolta all'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società è corredata, *inter alia*, dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

<sup>3</sup> Si precisa che, la STP, a prescindere dal tipo societario prescelto in sede di costituzione e in aggiunta all'iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del registro delle imprese, è tenuta a iscriversi sia nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle società tra professionisti di cui all'art. 7 D.M. n. 34/2013 – iscrizione con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 34/2013 - sia alla sezione speciale dell'Albo professionale tenuto presso l'Ordine ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 34/2013.